

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO GIURISDIZIONALE

per **BRAINI LUCREZIA** (c.f. BRNLRZ02R43E098G), nata a Gorizia il 3.10.2002, residente in via Terza Armata n. 5/G, 34170 Gorizia, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti redatta su foglio separato ed unita materialmente e telematicamente al presente atto, dall'Avv. Francesco Ciliberti (c.f. CLBFNC68T20F158I), del Foro di Udine, con elezione di domicilio, ai fini del presente procedimento, presso l'indirizzo PEC francesco.ciliberti@avvocatiudine.it e, in subordine, domicilio fisico presso la Segreteria Generale dell'Ecc.mo TAR per il Lazio sede di Roma, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma;

CONTRO

1. MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 96446770586), con sede in Roma, via Michele Carcani, n. 61, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, legale rappresentante, domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

2. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (p. iva 00211830328 – c.f. 80013890324), con sede in Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, in persona del suo Rettore in carica *pro tempore* legale rappresentante (pec ateneo@pec.units.it);

E NEI CONFRONTI DI

tutti gli studenti inseriti nelle graduatorie di ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste dd. 30.9.2022 (**doc. 6**)

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

E ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI IDONEE

a) del Bando di Ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2022/2023 – dd. 2 agosto

2022 (**doc. 1**), dell'Università degli Studi di Trieste, Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica, ufficio Ammissioni - rettificato in data 23 settembre 2022 (**doc. 2**):

- nella parte in cui (art. 1, ultimo comma), disponendo che *“Possono presentare domanda, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l'a.a. 2022/2023:*

a) studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46)

b) studenti iscritti presso atenei esteri a corsi di studio in Medicina e chirurgia o in Odontoiatria e protesi dentaria

c) studenti iscritti presso questo Ateneo al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)

d) studenti che hanno chiuso la precedente carriera per rinuncia o decadenza e che erano iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)

e) laureati al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) presso atenei italiani

f) laureati al corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria presso atenei esteri

*g) laureati al corso di studio in Medicina e chirurgia presso atenei esteri (Riconoscimento titoli esteri), **esclude gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria;***

- nella parte in cui (art. 5, comma 1, secondo periodo) dispone che “I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all’anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento”;

b) degli atti di approvazione del bando di cui al punto precedente, non conosciuti dalla ricorrente;

c) della Graduatoria di ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – A.A. 2022/2023, dd. 30 settembre

2022, dell'Università degli Studi di Trieste, con la quale la studentessa Braini Lucrezia viene esclusa "(...) *PERCHE' PROVENIENTE DA CORSI DI STUDIO DIVERSI DA MEDICINA E CHIRURGIA O ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA*" (**doc. 7**); nonché nella parte in cui si chiarisce che il mancato superamento dello sbarramento (possesso di almeno 36 CFU del piano di studi del 1° anno, con esclusione di ADE e inglese), determina il giudizio di inidoneità ad essere iscritto agli anni successivi al primo;

d) degli atti di approvazione della suddetta graduatoria, da parte - secondo quanto indicato all'art. 5 del bando - della Commissione didattica nominata dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, chirurgiche e della salute, non conosciuti dalla ricorrente;

e) di tutti i verbali delle operazioni della Commissione didattica di cui al punto precedente, non conosciuti dalla ricorrente;

f) dell'allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dd. 24.6.2022 n. 583, il quale dispone che "*Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.*", ove interpretato quale ostacolo all'ammissione agli anni successivi al primo, per gli studenti che non abbiano conseguito il relativo numero minimo di CFU e/o di frequenze obbligatorie previsto per il corso di laurea al quale abbiano inoltrato domanda d'iscrizione (**doc. 3**);

g) dell'allegato 2, punto 12, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 26.4.2018 n. 337 (**doc. 8**);

h) del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, approvato al Consiglio di Corso n. 3 dd. 16.5.2019 e successive modifiche e integrazioni (**doc. 9**), nell'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che possono essere ammessi agli anni successivi al primo, senza test di ammissione, i soli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) (presso altre sedi universitarie) o al corso di laurea magistrale

in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46) (come illegittimamente previsto nel bando impugnato); nonché, nell'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che per i soli studenti iscritti presso altri atenei e ad altri corsi di laurea che chiedono l'ammissione ad anni successivi al primo, il numero minimo di CFU (pari a 36) sia previsto a pena di non ammissione e/o non idoneità (come illegittimamente previsto nel bando impugnato).

i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, anche non conosciuto dalla ricorrente;

PREMESSE IN FATTO E IN DIRITTO

1. La studentessa Braini Lucrezia è iscritta, per l'anno accademico 2021/2022, al primo anno del corso di laurea in "Infermieristica", classe L/SNT1, Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi di Udine;

2. con bando dd. 2.8.2022 (**doc. 1**) – rettificato in data 23.9.2022 (**doc. 2**) - l'Università degli Studi di Trieste (art. 1, comma 1) ha disciplinato l'ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023.

All'art. 1, penultimo comma, si afferma che "*L'ammissione ad anni successivi al primo avviene a seguito del riconoscimento di crediti derivanti da precedenti carriere universitarie, nel limite della disponibilità di posti, ai sensi del DM del 24 giugno 2022, n. 583*".

L'ultimo comma del sopra citato art. 1 del bando, infine, stabilisce che "*Possono presentare domanda, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l'a.a. 2022/2023:*

a) *Studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46)*".

Vengono, poi, indicate, alle lettere b), c), d), e), f), g), altre ipotesi che non riguardano, però, la posizione della ricorrente. Tali ipotesi, non riguardando direttamente la posizione della studentessa Braini Lucrezia, vengono, per mero scrupolo, impugnate limitatamente a quanto d'interesse per la ricorrente.

Ciò che è necessario sottolineare, tuttavia, è che non risultano, tra coloro che possono chiedere l'ammissione ad anni successivi al primo, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l'a.a. 2022/2023, gli studenti iscritti presso altre Università italiane a corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria.

3. All'art. 2 del suddetto bando (**docc. 1 e 2**), poi, vengono indicati i posti disponibili per l'a.a. 2022/2023; ovvero: *“1 posto al quarto anno per cittadini comunitari o equiparati; 1 posto al terzo anno per cittadini comunitari o equiparati; 2 posti al secondo anno per cittadini comunitari o equiparati”*.

4. L'art. 3, comma 1, seconda parte del bando, inoltre, dispone che *“I posti verranno assegnati in base ad una graduatoria di merito stabilita sui curricula dei candidati (vedi Art. 5)”*.

5. L'allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del D.M. 24.6.2022 n. 583 – riguardante le procedure per i test di ammissione dell'a.a. 2022/2023 – richiamato all'art. 1 del bando, inoltre, dispone che *“Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.”* (**doc. 3**).

6. Come sarà meglio chiarito nel quarto motivo di diritto, in attuazione di tale disposizione ministeriale, l'art. 5, comma 1, secondo periodo, del bando, prescrive che *“I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all'anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento.”*.

7. Il comma 5, del sopra citato articolo 5 dello stesso bando, poi, indica, per la formazione delle graduatorie, il seguente algoritmo: $V + N$.

Laddove V è la media dei voti d'esame conseguiti nelle discipline curriculari riconosciute secondo il piano di studi dell'Università di Trieste e N è il numero di esami sostenuti con esito positivo.

La graduatoria, si legge ancora nell'art. 5 del bando, tiene conto della media ponderata degli esami sostenuti, arrotondata al secondo decimale.

La commissione, inoltre, si legge nel medesimo art. 5, si riserva di convalidare solo parzialmente un'attività didattica nel caso il programma differisca da quello del corrispondente esame dell'Ateneo di Trieste.

8. All'art. 6, paragrafo "*Casi particolari di immatricolazione*", quinto capoverso, infine, si prevede che "*Scaduti i termini di iscrizione, gli eventuali posti rimasti vacanti vengono riassegnati in base all'ordine della graduatoria. L'avviso con il numero dei posti viene pubblicato il giorno 14 ottobre 2022.*".

9. La studentessa Braini Lucrezia, quindi, ha presentato, in data 26.8.2022, domanda di ammissione al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico classe LM1-41 in Medicina e Chirurgia, chiarendo di essere stata iscritta, per l'A.A. 2021/2022, al primo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine (**doc. 4**). Ad essa è stata allegata, come richiesto dal bando, la copia conforme dei programmi degli esami superati (**doc. 5**). La stessa domanda veniva ricevuta in pari data dall'Università intimata (**doc. 6**).

10. In data 30 settembre 2022, quindi, è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi agli anni successivi al primo e la studentessa Braini è risultata tra i "*candidati esclusi perché provenienti da corsi di studio diversi da medicina e chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria*" (**doc. 7**).

Tale decisione, così come gli altri provvedimenti impugnati con il presente ricorso sono illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento giurisdizionale, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 2 AGOSTO 1999, N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 8 E 9, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 16 MARZO 2007. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Com'è noto, in tema di ammissione, ad anni successivi al primo, anche per il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di

Stato, con la Sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015, ha dettato principi fondamentali, tra i quali, i seguenti:

1) il superamento del test, di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (*"Norme in materia di accesso ai corsi universitari"*) costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore;

2) nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall'art. 3, commi 8 e 9, del D.M. del 16 marzo 2007 (*"Determinazione delle classi di laurea magistrale"*), limitandosi, infatti, tali norme, a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio non solo ad una diversa università, **ma anche ad un diverso corso di laurea**, rimettendo la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento ai regolamenti didattici, i quali **"assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente"**;

3) solo per il primo accesso alla facoltà appare, pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute;

4) per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da università straniere, l'ammissione agli studi universitari si pone come requisito pregresso, divenuto irrilevante in quanto superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario;

5) non si pone, conclusivamente, alcun problema di "elusione" del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, comunque rispettose delle capacità formative delle università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito.

Come chiarito anche da codesto Ecc.mo TAR Lazio, le conclusioni cui è giunta l'Adunanza Plenaria n. 1/2015 sono conformi alla *ratio* che giustifica, sul piano costituzionale e comunitario, la stessa previsione del numero chiuso, ovvero l'accesso programmato in facoltà in cui il numero degli iniziali aspiranti superi di gran lunga le capacità formative degli atenei, nonché le esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti. Ed, invero, l'ammissione agli anni successivo al primo avviene solo sulla base dei posti che si sono resi disponibili per effetto della rinuncia, o altre circostanze che finiscono per sfolire il numero degli iscritti (cfr. TAR Lazio, Sentenza dd. 3.4.2020, n. 3759).

I principi basilari sopra sintetizzati (prosegue codesto Ecc.mo Collegio nella citata Sentenza n. 3759/2020) in conformità alla linea interpretativa tracciata dall'Adunanza Plenaria, si adattano perfettamente – e non potrebbero essere disattesi senza ingiustificata disparità di trattamento – al caso qui in esame, ovvero alla situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da “Medicina e Chirurgia”, crediti formativi “spendibili” anche in quest'ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell'Ateneo.

I principi sopra enucleati, naturalmente, valgono anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale l'Ateneo di Trieste non consente di presentare la domanda per il passaggio agli anni successivi al primo, senza test di ammissione, agli studenti provenienti da tutti i corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Escludendo, quindi, tutti gli studenti che provengono da ogni altro corso di laurea affine (compreso quello di Infermieristica, cui è iscritta la ricorrente).

Tale limitazione, oltre che illegittima perché contraria alle disposizioni normative ed ai principi richiamati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015, rivela un'ulteriore, evidente, disparità di trattamento tra iscritti al corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria ed iscritti ad altri corsi affini al corso di Medicina e Chirurgia (nell'Ateneo di Udine, ad esempio, il corso di laurea in Infermieristica fa parte della facoltà di Medicina e Chirurgia).

Ed, invero, non si comprende sulla base di quale argomento logico-giuridico la possibilità di ammissione, ad anni successivi al primo, senza test d'ammissione, sia stato limitato, dall'Università di Trieste, ai soli iscritti alla facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria (oltre che agli studenti iscritti al corso di Medicina di altri atenei), senza alcuna possibilità, per studenti iscritti ad altri corsi di laurea affini, di poter aspirare a tale ammissione.

A meno che l'Università di Trieste non abbia inteso applicare l'allegato 2, punto 12, del D.M. 26.4.2018 n. 337, il quale prevedeva, per gli anni successivi al primo, che *“(...) non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico - o che sono già iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia(classe LM/41) oppure al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (LM/46), per i quali è previsto il superamento della stessa prova di ammissione - in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.” (doc. 8).*

Tale Decreto Ministeriale, infatti - oltre ad essere illegittimo per violazione della L. n. 264/1999, del D.M. 16.3.2007 e dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015 – riguardava le prove d'ammissione per l'anno accademico 2018/2019 ed ha esaurito, quindi, i suoi effetti. Lo stesso decreto, inoltre, è stato superato dal D.M. 24.6.2022, n. 583 (relativo all'anno accademico 2022/2023), il quale, come si dirà meglio nel successivo motivo, non prevede, per l'ammissione agli anni successivi al primo del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, la necessità del previo superamento del test.

Per mero scrupolo, tuttavia, con il presente ricorso si impugna anche il sopra citato allegato 2, punto 12, del D.M. 26.4.2018, n. 337.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2, PUNTO 13, D.M. 24.6.2022 N. 583.

Oltre che contrari alle disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella Sentenza n. 1/2015, gli atti impugnati con il presente ricorso violano l'allegato 2, punto 13, terzo capoverso, del D.M. 24.6.2022, n. 583, citato nel bando impugnato, secondo il

quale “*I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi e bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.*” (doc. 3).

In conclusione, gli atti assunti dall’Università di Trieste, in questa sede gravati, con i quali è stata esclusa la domanda di ammissione della candidata Braini Lucrezia, per il solo fatto di provenire da un corso di studio diverso da quelli in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, senza la valutazione del percorso di studi effettuato, sono illegittimi e se ne chiede, pertanto, l’annullamento giurisdizionale.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16, COMMA 1, PUNTO 1, DEL REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, APPROVATO AL CONSIGLIO DI CORSO N. 3 DD. 16.5.2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

La limitazione operata dall’Università di Trieste, inoltre, viola lo stesso Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (di seguito, anche solo “Regolamento”) (doc. 9).

L’art. 16 del suddetto Regolamento, infatti, si limita a disporre che “*Le pratiche studenti relative a trasferimenti da altri atenei e passaggi di corso di laurea vengono gestite secondo un apposito bando annuale o istituendo una pratica studente.*”. Aggiungendo che “*I crediti, conseguiti da uno Studente, che si trasferisca al CLMMC, da altro Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia italiano, o da altro Corso di Laurea italiano, possono essere, eventualmente, riconosciuti, dopo valutazione della Commissione per la Didattica, che stabilisce anche gli eventuali debiti formativi, e delibera del CCLMMC*”.

Correttamente, pertanto, lo stesso Regolamento approvato dall'Università intimata - in attuazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015 (costantemente applicati dalla giurisprudenza successiva) – non prevede alcuna limitazione (fatta salva la disponibilità di posti) nei trasferimenti da altri atenei e passaggi di corso di laurea. In tale Regolamento, infatti, si fa riferimento agli studenti provenienti, oltre che da altro corso di laurea in Medicina e Chirurgia, **da altro Corso di Laurea italiano.**

Pertanto, la limitazione ai soli studenti del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia, della possibilità di chiedere l'ammissione agli anni successivi al primo, prescritta dall'art. 1 del bando dd. 2.8.2022 (**docc. 1 e 2**), oltre che contraria alla normativa ed ai principi richiamati dalla Plenaria n. 1/2015, contrasta anche con le stesse disposizioni del Regolamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste. Il quale, come detto, non pone alcuna limitazione alla tipologia di corso di laurea di provenienza, salva la **disponibilità dei posti** e la **valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento.**

Per mero scrupolo, tuttavia, il Regolamento viene impugnato con il presente ricorso, per l'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che possono essere ammessi agli anni successivi al primo, senza test di ammissione, i soli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) (presso altre sedi universitarie) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46) (come illegittimamente previsto nel bando impugnato).

4. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D.M. 16.3.2007. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, APPROVATO AL CONSIGLIO DI CORSO N. 3 DD. 16.5.2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del D.M. 24.6.2022 n. 583 – riguardante le procedure per i test di ammissione dell'a.a. 2022/2023 – richiamato all'art. 1 del bando, dispone che *“Non è consentito iscriversi ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.”* (**doc. 3**).

Tale disposizione, sebbene non del tutto chiara, sembrerebbe introdurre un ostacolo all'ammissione agli anni successivi al primo, per gli studenti che non abbiano superato il numero di CFU e/o di frequenze obbligatorie previsto per il corso di laurea al quale abbiano inoltrato domanda di iscrizione

Ed, invero, come già rilevato in premessa, l'art. 5, comma 1, seconda parte, del bando (**doc. 1 e doc. 2**), in attuazione del suddetto punto 13 (ed ampliandone i contenuti, posto che non fa distinzione tra “ripetente” e “fuori corso”), prevede che *“I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all'anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento.”*.

La disposizione appena citata si comprende appieno leggendo la nota inserita nella graduatoria del 30.9.2022, accanto alla dicitura “non idoneo”.

Si legge, infatti, in tale nota: *“NON IDONEO/A per mancato superamento dello sbarramento (possesso di almeno 36 CFU del piano di studi del 1° anno, con esclusione di ADE e Inglese.)”*.

Lo sbarramento dei 36 CFU, pertanto, viene, a tutti gli effetti, assunto a ulteriore requisito di ammissione accanto a quello della provenienza dai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ed, invero, sebbene chi non è in possesso di tale numero minimo di CFU non venga, formalmente, escluso, ma dichiarato non idoneo, l'effetto è quello di non procedere alla valutazione del percorso formativo dello studente, la cui domanda risulta, pertanto, solo formalmente, ammessa.

La disposizione del bando – così come l'allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del D.M. 24.6.2022 n. 583, come sopra interpretato – pertanto, pur non essendo

stata evocata nella motivazione della esclusione della candidata Braini, deve essere censurata con il presente ricorso per la sua portata, sostanzialmente, escludente.

Ciò premesso, si rileva, anzitutto, che, come risulta dalla domanda di ammissione dd. 26.8.2022 (**doc. 4**), la studentessa Braini ha superato i seguenti esami:

1. Microbiologia e Biologia Clinica - CFU 1 - Voto 28/30; 2. Patologia Generale – CFU 2 – Voto 26/30; 3. Immunologia – CFU 1 – Voto 26/30; 4. Patologia Clinica – CFU 1 – Voto 24/30; 5. Anatomia Umana – CFU 3 – Voto 26/30; 6. Istologia - CFU 1 – Voto 20/30; 7. Fisiologia – CFU 3 – Voto 18/30; 8. Psicologia Clinica – CFU 1 Voto 20/30; 9. Psicologia Generale – CFU 1 – Voto 18/30; 10. Infermieristica Generale – CFU 3 – Voto 18/30; 11. Antropologia Culturale – CFU 1 – Voto 20/30; 12. Relazione Assistenziale – CFU 2 – 18/30; 13. Laboratorio I – CFU 1 – Voto Approvato; 14. Igiene generale – CFU 1 – Voto 28/30; 15. Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – CFU 1 – Voto 18/30; 16. Infermieristica Preventiva – CFU 1 – Voto 23/30; 17. Radioprotezione – CFU 1 – Voto 22/30; 18. Sicurezza nell’Assistenza – CFU 1 – Voto 24/30; 19. Prova di riconoscimento di Base Informatica – CFU 3 – Voto Approvato.

In data 26.9.2022, inoltre, la ricorrente ha superato gli esami di

20. Fisica Applicata – CFU 1 – Voto 22; 21. Biologia Applicata – CFU 1 – Voto 30; 22. Biochimica – CFU 2 – Voto 24; 23. Genetica Medica - CFU 1 – 25,5.

I suddetti quattro esami non sono stati dichiarati nella domanda, perché sostenuti in data di poco successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa (**doc. 10**).

Il numero di CFU conseguiti dalla studentessa Braini (29 o 34, a seconda che si considerino, o meno, gli ultimi quattro esami sostenuti) è inferiore allo sbarramento di 36 CFU indicato all’art. 5, comma 1, del bando (**docc. 1 e 2**).

In effetti, l’art. 13 (*“Iscrizione agli anni successivi”*) del Regolamento - il cui contenuto è richiamato nella graduatoria (**doc. 7**), in applicazione dell’art. 5 del bando (**docc. 1 e 2**) - stabilisce che, per iscriversi agli anni successivi al primo, nello specifico per essere iscritto al secondo anno, lo studente deve acquisire 36 CFU.

Tale disposizione si riferisce agli studenti già iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e disciplina il passaggio da un anno di corso all'altro.

La mancata acquisizione dei 36 crediti, per gli studenti già iscritti, tuttavia, non determina alcuna decadenza della qualità di studente, né l'estromissione dal relativo corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Ed, invero, il sopra citato art. 13 prevede che nel mese di ottobre venga effettuato un primo controllo sui crediti conseguiti, solo al fine di definire lo stato dello studente (in corso – fuori corso). Poi, nel periodo ottobre-novembre, lo studente fuori corso al primo controllo di inizio ottobre, risulterà in stato condizionato e non potrà sostenere gli esami del nuovo anno accademico. Infine, nella sessione straordinaria di febbraio - dispone sempre il citato art. 13 del Regolamento - viene effettuato un nuovo controllo e, se lo studente avrà conseguito i 36 CFU, rientrerà in corso, e ci sarà lo scioglimento definitivo della condizione per l'iscrizione all'Anno successivo, con la possibilità di sostenere gli esami del nuovo Anno Accademico. Se, invece, non avrà superato neppure al secondo controllo i 36 CFU, ma ha ottenuto la regolare attestazione di frequenza, viene iscritto allo stesso anno "fuori corso", senza obbligo di frequenza. Se non avrà, invece, neppure l'attestato di frequenza, anche se il regolamento non lo dispone espressamente, dovrebbe essere considerato ripetente.

Ciò premesso, non si comprende per quale ragione gli studenti provenienti da altri corsi di laurea affini che chiedano l'iscrizione ad anni successivi al primo, debbano avere un trattamento peggiore rispetto agli studenti già iscritti al corso di Medicina e Chirurgia di Trieste. Con evidente violazione, oltre che del medesimo art. 13 del Regolamento citato, anche del principio di parità di trattamento tra tutti gli studenti.

In ordine ai CFU minimi per accedere al secondo anno, quale sbarramento al trasferimento di studenti iscritti in altri corsi di laurea, la Giurisprudenza Amministrativa - proprio con riferimento ad una studentessa iscritta al primo anno del corso di laurea in Infermieristica che chiedeva l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia - ha affermato che *<<Per ciò che attiene, poi, alla valutazione del numero minimo di CFU richiesti ai fini*

dell'iscrizione a un anno successivo al primo (...) è sufficiente qui richiamare i principi più volte ribaditi in materia da questo Tribunale in casi simili (cfr. Tar Pescara, ordinanza cautelare 16 2019; sentenza 88 del 2019): "...nel caso, come quello di specie, in cui lo studente non è riuscito a ottenere tutti i crediti formativi degli anni precedenti, può essere iscritto come "fuori corso" se ha già ottenuto tutte le frequenze obbligatorie ma deve ancora superare gli esami necessari a completare il percorso formativo, o come "ripetente", se deve anche completare le frequenze obbligatorie; - per anno successivo al primo deve quindi intendersi anche l'iscrizione come "ripetente" o, ove possibile (cioè nel caso in cui non vi siano frequenze obbligatorie residue), come fuori corso, se occorre completare rispettivamente ancora alcuni esami e frequenze o solo alcuni esami del primo anno; e a tal fine i crediti formativi richiesti – per l'iscrizione a un anno successivo a quello d'ingresso come ripetente lo stesso anno o come fuori corso - non possono ovviamente discriminare chi accede dall'esterno rispetto a chi ha superato il test d'ingresso (che come chiarito in giurisprudenza può riguardare solo coloro che provengono dalle scuole superiori e non quelli che provengono da un percorso universitario affine e riconoscibile con qualche esame sul piano dei crediti formativi, cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria 1 del 2015; Tar Pescara sentenza breve 78 del 2018); - se il superamento di uno o due esami del corso di laurea consente cioè a uno studente già ivi iscritto, a seguito del superamento del test d'ingresso, di mantenere l'iscrizione agli anni successivi (sebbene come ripetente o fuori corso), senza rischiare la radiazione dai corsi per inidoneità; lo stesso diritto non può essere negato a chi, provenendo da altri percorsi universitari affini nazionali o esteri, abbia titolo per il riconoscimento di un numero pari o maggiore di crediti formativi nella stessa Università a cui chiede l'iscrizione (...) in sostanza, se l'Università giudica, a esempio, il superamento di un solo esame nell'anno accademico come sufficiente all'iscrizione, nell'anno successivo, come "ripetente" il primo anno; allo stesso modo deve considerare sufficiente a tal fine il riconoscimento di un numero pari di crediti formativi maturati presso altri percorsi universitari; senza poter discriminare - per le ragioni appena illustrate e ormai

pacifiche in giurisprudenza - le due posizioni solo in virtù del superamento del test d'ingresso, tanto più che il rendimento universitario effettivo è senz'altro una prova di idoneità e meritevolezza a seguire i corsi concreta, specifica ed effettiva e quindi di valenza prognostica superiore rispetto all'accertamento delle conoscenze maturare nelle scuole superiori; - *sicché i regolamenti di ateneo non possono disporre (e in caso contrario devono essere disapplicati, cfr. Tar Napoli, sentenza 1290 del 2012), né essere interpretati, in modo discriminatorio nel senso testé illustrato;*". (TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, Sentenza 20.9.2019, n. 215).

Il Giudice Amministrativo ha, così concluso: "(...) *nel caso di specie, dal verbale di riesame del 20 novembre 2019, emerge chiaramente il riconoscimento (sia pur parziale) di due esami del Corso di laurea del primo anno, sicché le conclusioni cui è giunta poi la commissione - decidendo per la inidoneità all'iscrizione al secondo anno (vuoi come fuori corso vuoi come ripetente il primo, nel senso sopra indicato) - appaiono in diretto contrasto con i principi giurisprudenziali appena richiamati*".

Si deve notare, inoltre, come, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la domanda di ammissione agli anni successivi al primo scadeva il 26 agosto 2022. Pertanto, la verifica circa il possesso dei 36 CFU, che per gli iscritti all'Università di Trieste avviene all'inizio di ottobre, verrebbe ingiustamente anticipata di circa un mese e mezzo.

Infine, occorre sottolineare che uno stesso esame sostenuto in corsi di laurea diversi (nel caso di specie, Medicina e Chirurgia e Infermieristica) può presentare un numero diverso di CFU. Pertanto, come rilevato dal TAR Abruzzo nella decisione sopra richiamata, se si ritenesse che per essere ammessi al secondo anno occorrerebbe essere in possesso dei CFU minimi del primo anno (nel caso di specie) di Medicina e Chirurgia, si escluderebbe, in radice, ogni possibilità di transito da altre facoltà. Senza considerare la differenza ontologica degli obiettivi formativi dei diversi corsi di studio e del conseguente diverso peso dei CFU in relazione alle varie materie. Pertanto, conclude il Giudice Amministrativo citato,

“...la valutazione degli esami e dei crediti deve essere fatta in concreto e non apriori e in astratto”.

L'allegato 2, punto 13, del D.M. 24.6.2022 n. 583 (**doc. 3**), come sopra interpretato, così come l'art. 5, comma 1, del bando dd. 2.8.2022 (**doc. 1 e doc. 2**) che ne dà attuazione e la graduatoria dd. 30.9.2022 (**doc. 7**), pertanto, sono illegittimi.

Quanto al Regolamento (**doc. 9**), invece, lo stesso non pone alcun trattamento differente tra studenti iscritti e studenti che chiedono il trasferimento. Tuttavia, per mero scrupolo, lo stesso Regolamento viene impugnato con il presente ricorso, per l'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che, per i soli studenti iscritti ad altri corsi di laurea o ad altri atenei che chiedono l'ammissione ad anni successivi al primo, il numero minimo di CFU (pari a 36) è previsto a pena di non ammissione e/o non idoneità (come illegittimamente previsto nel bando impugnato).

5. SUL PUNTEGGIO CHE AVREBBE OTTENUTO LA STUDENTESSA BRAINI LUCREZIA, NEL CASO DI AMMISSIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA.

Nel caso fosse stata ammessa la domanda della ricorrente - come sarebbe dovuto avvenire in applicazione dei principi ormai pacifici sopra richiamati - la studentessa Braini, sulla base dell'algoritmo $V + N$, previsto dall'art. 5 del bando (**docc. 1 e 2**), sarebbe risultata la prima in graduatoria.

Ed, invero, come già rilevato in premessa, “V” è la media dei voti d'esame conseguiti nelle discipline curriculari riconosciute dal piano di studi dell'Ateneo di Trieste. Mentre “N” è il numero di esami sostenuti con esito positivo.

Lo stesso bando, inoltre, prescrive che la graduatoria tiene conto della media ponderata degli esami sostenuti, arrotondata al secondo decimale.

Pur se il bando in proposito non risulta del tutto chiaro, sembra evidente che per media ponderata deve intendersi la media dei voti, ponderata sulla base dei CFU attribuiti alle varie materie d'esami.

Dei 19 esami superati dalla ricorrente – escludendo quelli sostenuti nel mese di settembre 2022 perché successivi alla presentazione della domanda – 11 rientrano

nelle discipline curriculari riconosciute dal piano di studi dell'Università di Trieste (appartenendo, peraltro, al medesimo settore scientifico) (**doc. 11**). Precisamente:

1. Microbiologia e Biologia Clinica - CFU 1 - Voto 28/30 (corrispondente a Microbiologia nel II anno del piano di studi di Medicina); 2. Patologia Generale – CFU 2 – Voto 26/30 (corrispondente a Patologia Generale del II anno del piano di studi di Medicina); 3. Immunologia – CFU 1 – Voto 26/30 (corrispondente a Immunologia del II anno del piano di studi di Medicina); 4. Patologia Clinica – CFU 1 – Voto 24/30 (corrispondente a Patologia Clinica del II anno del piano di studi di Medicina); 5. Anatomia Umana – CFU 3 – Voto 26/30 (corrispondente ad Anatomia Umana del II anno del piano di studi di Medicina); 6. Istologia - CFU 1 – Voto 20/30 (corrispondente a Istologia ed embriologia del I anno del piano di studi di Medicina); 7. Fisiologia – CFU 3 – Voto 18/30 (corrispondente a Fisiologia del II anno del piano di studi di Medicina); 8. Psicologia Clinica – CFU 1 Voto 20/30 (corrispondente, come la successiva, a Psichiatria e Psicologia Clinica del IV anno del piano di studi di Medicina); 9. Psicologia Generale – CFU 1 – Voto 18/30; 10. Radioprotezione – CFU 1 – Voto 22/30 (corrispondente a Radioprotezione del paziente nell'esposizione medica del IV anno del piano di studi di Medicina); 11. Prova di Riconoscimento di Base Informatica – CFU 3 – Voto Approvato (corrispondente a Informatica di base del IV anno del piano di studi di Medicina).

Calcolando la media dei voti, ponderata sulla base dei CFU relativi a ciascuna materia, si ottiene la seguente media: $(28 \times 1) + (26 \times 2) + (26 \times 1) + (24 \times 1) + (26 \times 3) + (20 \times 1) + (18 \times 3) + (20 \times 1) + (18 \times 1) + (22 \times 1)$. La Prova di Riconoscimento di base Informatica non ha un voto numerico e viene considerata, pertanto, solo nel numero degli esami sostenuti con esito positivo. Sviluppando l'espressione sopra riportata, si ottiene $28 + 52 + 26 + 24 + 78 + 20 + 54 + 20 + 18 + 22 = 342$ che diviso per la somma dei CFU, pari a 15, dà una media ponderata dei voti di 22,80. Sommando tale media ponderata per il numero d'esami (11) nelle discipline curriculari riconosciute dal piano di studi dell'Università di Trieste, il punteggio che avrebbe conseguito la studentessa

Braini, ove la sua domanda fosse stata ammessa, sarebbe stata di 33,80 e la stessa ricorrente si sarebbe classificata al primo posto della graduatoria.

La media, inoltre, si innalzerebbe se si considerassero anche i quattro esami sostenuti poco tempo dopo la presentazione della domanda di ammissione, ovvero, come già più sopra rilevato:

1. Fisica Applicata – CFU 1 – Voto 22 (corrispondente a Fisica medica del I anno del piano di studi di Medicina); 2. Biologia Applicata – CFU 1 – Voto 30 (corrispondente a Biologia Applicata agli studi medici del I anno del piano di studi di Medicina); 3. Biochimica – CFU 2 – Voto 24 (corrispondente Biochimica del I anno del piano di studi di Medicina); 4. Genetica Medica - CFU 1 – 25,5 (corrispondente Genetica medica del I anno del piano di studi del corso di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste) (cfr. sempre **doc. 11**).

Si deve, inoltre, sottolineare come l'art. 6, paragrafo “Casi particolari di immatricolazione”, quinto capoverso, del bando impugnato (**doc. 1 e doc. 2**), prevede che “*Scaduti i termini di iscrizione, gli eventuali posti rimasti vacanti vengono riassegnati in base all'ordine della graduatoria. L'avviso con il numero dei posti viene pubblicato il giorno 14 ottobre 2022.*”.

Sebbene il termine del 14 ottobre sia ormai trascorso, è certo che l'avviso verrà pubblicato a breve e che da esso potranno risultare ulteriori posti da assegnare. Con conseguente maggiori *chances* per la studentessa Braini Lucrezia di potersi immatricolare e, per i controinteressati idonei, eventualmente pretermessi, di mantenere l'ammissione e l'immatricolazione, *medio tempore*, effettuata.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

IN FORMA SPECIFICA

L'effetto conformativo dell'annullamento degli atti impugnati comporta, per l'Ateneo intimato, l'obbligo di procedere all'immatricolazione al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo, nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno 2022/2023, della studentessa Braini Lucrezia o, in subordine, l'ammissione della domanda presentata in data 26.8.2022 (**doc. 4**), con conseguente riformulazione della graduatoria.

Per mero scrupolo, tuttavia, con il presente ricorso, si formula richiesta di risarcimento dei danni in forma specifica, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo. Secondo tale disposizione, l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa giustifica la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito, nel caso di specie, dalla studentessa Braini, a causa della esclusione dall'ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Come chiarito dalla Giurisprudenza in una fattispecie analoga, il ricorrente è titolare *“di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso”* (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 9 giugno 2014 n. 2935).

Dai motivi sopra illustrati, emerge chiaramente - oltre all'illegittimità degli atti impugnati e al danno che tale illegittimità sta cagionato alla ricorrente - la colpa inescusabile dell'amministrazione, in relazione alla decisione di limitare la possibilità di ammissione agli anni successivi al primo, del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ai soli iscritti allo stesso corso di Medicina e Chirurgia (di altri atenei) e agli iscritti ai corsi di Odontoiatria e Protesi Dentaria, escludendo gli studenti iscritti a tutti gli altri corsi di laurea. Ed, invero, tale decisione contrasta con principi normativi e giurisprudenziali ormai scolpiti nella decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1/2015 che l'Ateneo non può non conoscere. Considerato anche che, come sopra già rilevato, tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza successiva, dallo stesso decreto ministeriale che disciplina, per l'anno 2022/2023, i trasferimenti e i passaggi di corso e, in ultimo, dallo stesso Regolamento approvato dall'Università di Trieste. Si tratta, dunque, di principi fondamentali che regolano la materia in esame, la cui violazione denota mancanza di una sia pur minima diligenza (quando non consapevole intenzione) che non può essere in alcun modo scusata.

ISTANZA CAUTELARE

In attesa della decisione nel merito del ricorso, si insta affinché l'Ecc.mo TAR adito sospenda gli effetti dei provvedimenti impugnati, e disponga l'immatricolazione, con riserva e in soprannumero, della studentessa Braini Lucrezia al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo, nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Trieste.

Quanto all'esistenza del requisito del *fumus boni iuris*, si richiamano le argomentazioni svolte nei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora*, invece, risiede nella circostanza per cui sono da poco (3 e 17 ottobre 2022) iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea in esame (**doc. 12 e doc. 13**) e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Si consideri che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, la frequenza è obbligatoria (art. 10, comma 3) e, per ottenere l'attestazione di frequenza, lo studente deve avere frequentato almeno il 75% delle ore di lezione o seminari. (art. 10, punto 4) (**doc. 9**).

Inoltre, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, si consideri che l'ammissione con riserva evita un relevantissimo pregiudizio in capo alla studentessa Braini Lucrezia, senza, di contro, determinare alcuna grave conseguenza, né in capo ai controinteressati (che potrebbero continuare a seguire i corsi e a sostenere i relativi esami), né in capo all'amministrazione universitaria (certamente in grado di "soportare", dal punto di vista organizzativo, la partecipazione alle attività didattiche da parte della studentessa Braini).

Consentire alla studentessa Braini il trasferimento presso l'Università di Trieste, dunque, garantirebbe il proprio diritto allo studio, dandole la possibilità di partecipare, sin dall'origine, ai diversi corsi; permettendole, così, di sostenerne regolarmente gli esami, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio per gli altri interessi coinvolti.

Per mero scrupolo, infine, quanto sulla strumentalità della misura cautelare richiesta, rispetto agli effetti della decisione finale, si richiama il principio, pacificamente affermato in Giurisprudenza, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione del ricorrente in soprannumero al Corso di laurea prescelto (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193).

ISTANZA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
MONOCRATICI EX ART. 56 CPA.

Come già più sopra rilevato, le lezioni per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia nell'Ateneo di Trieste sono iniziate nei giorni 3 e 17 ottobre 2022 (**doc. 11 e doc. 12**).

Considerato i carichi dei ruoli (anche delle udienze cautelari) di codesto Ecc.mo TAR, la decisione Collegiale sull'istanza cautelare richiesta potrebbe intervenire quando, potenzialmente, è già trascorso un lasso di tempo tale da non consentire l'attestazione della frequenza minima (75%). Tale circostanza, non solo potrebbe, in via di fatto, compromettere un'adeguata preparazione della studentessa Braini nelle relative materie di esame, ma, in diritto, potrebbe impedire la possibilità stessa di sostenere tali esami, considerato, come sopra già rilevato, l'obbligatorietà della frequenza alle attività didattiche sancita dall'art. 10 del sopra citato Regolamento.

Appare necessario, pertanto, anticipare, rispetto all'Udienza Collegiale in Camera di Consiglio, gli effetti della richiesta, in via cautelare, dell'immatricolazione in soprannumero della studentessa Braini Lucrezia. Considerato anche che tale anticipazione, nel garantire in modo pieno il diritto allo studio della ricorrente, non pregiudica, per le ragioni anzidette, né la posizione dei controinteressati, né quella dell'amministrazione universitaria.

ISTANZA EX ART. 52, COMMA, 2 E 41, COMMA 4, C.P.A.

Il presente ricorso viene notificato alle amministrazioni intime, mediante invio ai rispettivi indirizzi di pec. Lo stesso ricorso viene, altresì, notificato all'unica

controinteressata (Betarice Fabris), della quale si è riusciti a individuare la residenza.

Considerato il numero elevato di tutti i controinteressati e considerata, soprattutto, la circostanza per cui tali controinteressati vengono individuati, nella graduatoria di merito (**doc. 7**), con riferimento esclusivo al nome e cognome – manca, infatti, qualsiasi altro dato anagrafico: residenza, domicilio, abitazione, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale ecc. - la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulta impossibile o, comunque, estremamente difficoltosa. E ciò, come detto, tanto per il numero delle persone da chiamare in giudizio, quanto, soprattutto, per l'impossibilità di identificare tali persone.

Pertanto, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio adito ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo nei modi di cui all'Ordinanza di codesto Ecc.mo TAR per il Lazio dd. 27.10.2014, n. 5243, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche, previo accoglimento dell'istanza cautelare proposta.

PQM

il sottoscritto patrocinio della ricorrente Lucrezia Braini, come in epigrafe legittimato, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

IN VIA CAUTELARE: mediante l'adozione di provvedimenti cautelari monocratici ex art. 56 CPA (anche *inaudita altera parte*) e, successivamente, con Ordinanza Collegiale ex art. 55 CPA, disporre la sospensione degli atti impugnati e adottare ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. In particolare, disporre l'immatricolazione con riserva (in soprannumero) della ricorrente al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo, nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2022/2023; o, in via di estremo subordine, disporre l'ammissione della domanda presentata dalla ricorrente

Braini Lucrezia in data 26 agosto 2022 (**doc. 4**), con conseguente sua valutazione e riformulazione della graduatoria impugnata, da parte dell'Università di Trieste;
NEL MERITO:

1) annullare in parte qua gli atti impugnati con il presente ricorso giurisdizionale, solo per quanto di interesse di parte ricorrente; per l'effetto, consentendo l'immatricolazione (anche, eventualmente, in soprannumero) della ricorrente al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo, nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2022/2023; o, in via di estremo subordine, consentendo l'ammissione della domanda presentata dalla ricorrente Braini Lucrezia in data 26 agosto 2022 (**doc. 4**), con conseguente sua valutazione e riformulazione della graduatoria impugnata, da parte dell'Università di Trieste;

2) condannare, ex art. 30, comma 2, c.p.a., l'Università degli Studi di Trieste, a disporre l'immatricolazione (anche, eventualmente, in soprannumero) della ricorrente al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2022/2023; o, in via di estremo subordine, condannare l'Università degli Studi di Trieste ad ammettere la domanda presentata dalla ricorrente Braini Lucrezia in data 26 agosto 2022 (**doc. 4**), con conseguente sua valutazione e riformulazione della graduatoria impugnata, da parte dell'Università di Trieste;

IN VIA ISTRUTTORIA: si producono gli atti e i documenti di narrativa.

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al n. di fax: 0432 503015 o al seguente indirizzo PEC: francesco.ciliberti@avvocatiudine.it

Si dichiara che il contributo dovuto per la presente controversia è di € 650,00.

Con osservanza

Udine, 21 ottobre 2022

Avv. Francesco Ciliberti